

**LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA****Vademecum informativo¹ (aggiornato alla L.P. n. 16/2015, come modificata dalla L.P. n. 3/2019 e al D.Lgs. n. 50/2016)****1. Quadro normativo**

Le principali norme di riferimento sono, a livello nazionale, l'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e, a livello provinciale, l'art. 6, comma 7, L.P. n. 17/1993 e gli artt. 6, comma 4, 18, comma 2, e 34, L.P. n. 16/2015.

Si ricordano, inoltre, le Linee guida ANAC n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 (in seguito indicate come "Linee guida ANAC n. 5). Per le parti compatibili con la normativa vigente sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, tali Linee guida risultano vincolanti.

Si ricorda, inoltre, che, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017, sono state, per qualche aspetto, novellate le norme di cui agli artt. 77 e 78, D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Commissione giudicatrice.

Con riferimento alla disciplina previgente di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 163/2006, in termini generali, a proposito del raccordo tra normativa statale e normativa provinciale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007 aveva chiarito che i commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84, cit., non contenevano principi fondamentali e, dunque, erano derogabili dalle norme delle Province autonome nell'ambito delle proprie competenze organizzative.

2. Definizione e funzioni

Nelle procedure di gara per l'affidamento di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la nomina di una Commissione di valutazione è obbligatoria quando la procedura richiede di attribuire un punteggio ad elementi qualitativi dell'offerta. A seguito dell'entrata in vigore della **L.P. n. 3/2019** è possibile evitare di nominare la commissione di valutazione nelle ipotesi in cui la valutazione tecnica debba essere effettuata su criteri esclusivamente tabellari ai quali non siano sottesi giudizi o valutazioni di ordine tecnico. Sarà il RUP a verificare la presenza dei presupposti per non procedere con la nomina della commissione di valutazione, da motivare nella relazione unica. I punteggi tabellari andranno attribuiti dal RUP.

¹ Il presente documento elaborato dall'ACP non riveste carattere vincolante per le Stazioni appaltanti, avendo mero contenuto descrittivo ed informativo.



La Commissione di valutazione è un organo collegiale istituito e deputato all'esercizio della discrezionalità tecnica, finalizzata alla valutazione dell'offerta qualitativa migliore ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Secondo l'orientamento prevalente si tratta di un organo con funzioni endoprocedimentali, che si traducono nello svolgimento di compiti di accertamento e valutazione tecnica. In particolare, la Commissione svolge le seguenti attività: presa d'atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara, esame valutativo delle offerte tecniche e conseguente attribuzione del punteggio.

L'attività della Commissione è considerata endoprocedimentale perchè acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita dalla Stazione appaltante attraverso il provvedimento finale di aggiudicazione della gara.

Per completezza si ricorda che la verifica sulle offerte anormalmente considerate anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto dalla Commissione.

3. Natura giuridica

La Commissione è identificata come un **organo collegiale straordinario, temporaneo e perfetto**.

Straordinario, perchè viene nominata in relazione ad uno specifico procedimento, concernente l'affidamento di un determinato appalto.

Temporaneo, in quanto si scioglie nel momento in cui esaurisce i propri compiti attraverso il compimento delle valutazioni tecniche relative agli elementi qualitativi delle offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi in una determinata procedura di gara.

Perfetto, perchè deve operare al completo dei suoi componenti (membri effettivi o sostituti). L'assenza di uno solo dei componenti renderebbe la Commissione inidonea a formulare il giudizio di propria competenza e, dunque, renderebbe illegittima la decisione assunta. Proprio per evitare tale conseguenza si prevede anche la nomina di eventuali membri in qualità di sostituti. La presenza del *plenum*, ad ogni modo, non è necessaria per le attività di carattere meramente preparatorio, istruttorio o meramente strumentale (es. compilazione di tavole sinottiche o la cd. attività di "pre-verifica").

4. Composizione

La Commissione è composta da un **numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre** e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni (con riferimento a tale aspetto, si rinvia al paragrafo n. 10).

I componenti devono essere sufficientemente ed adeguatamente qualificati, nonché esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e possedere comprovati requisiti di moralità e professionalità. Pertanto, è illegittima la nomina di una Commissione che non presenti al suo interno membri esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto. Una tale condizione è prevista al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. In particolare, è proprio l'esercizio della discrezionalità tecnica a richiedere la nomina di soggetti qualificati e professionalmente adeguati.

Possono essere incaricati soggetti esterni, qualora venga accertata la carenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione. La professionalità/competenza tecnica, e dunque la legittimità della composizione della Commissione, è rapportata necessariamente alla complessità dell'appalto e agli elementi dell'offerta posti in valutazione.



Non è, tuttavia, indispensabile, secondo la giurisprudenza prevalente, che l'esperienza e la competenza tecnica di ciascun componente riguardino tutti gli aspetti relativi all'oggetto dell'appalto e confluiti nell'attività valutativa, ma devono essere considerate in relazione alla molteplicità delle competenze richieste e alla composizione della Commissione nel suo complesso (si vedano, in questo senso, le Commissioni tecniche composte da professionisti con titoli diversi e con differente esperienza).

Per quanto riguarda specificamente i **concorsi di progettazione**, l'art. 18, comma 2, L.P. n. 16/2015, sancisce che "alla scelta del progetto provvede una Commissione nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La Commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della Commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta dai partecipanti alla gara".

5. Elenco telematico per la scelta dei membri

Ai fini dell'individuazione dei membri della Commissione, a livello provinciale l'art. 34, L.P. n. 16/2015 prevede la predisposizione, a cura del Sistema informativo contratti pubblici (SICP), di un **elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione**, a cui il RUP ha accesso diretto e libero. Essendo in vigore la normativa provinciale, non trovano applicazione le disposizioni normative e le Linee guida ANAC che disciplinano l'Albo nazionale per i componenti alle commissioni giudicatrici. È, comunque, possibile per chi desidera svolgere le funzioni di commissario anche al di fuori dell'ambito provinciale, l'iscrizione ad entrambi gli elenchi; si ricorda, comunque, che per svolgere l'attività di commissario nelle gare bandite sul territorio provinciale, è necessario iscriversi all'elenco predisposto da SICP.

A seguito dell'entrata in vigore della L.P. n. 3/2019 è venuto meno l'obbligo di procedere al sorteggio dei membri della commissione per le gare sopra soglia europea. Il RUP, preferisca o meno ricorrere al sorteggio, selezionerà i membri della commissione dall'Elenco nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. La modifica normativa ha avuto ripercussioni sulla deliberazione della Giunta provinciale del 26/09/2017 n. 1008 "**Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti)**", che rimane attuale solamente nelle seguenti parti:

1. "per le commissioni di valutazione sono in primo luogo da nominare collaboratori/trici del proprio ente, garantendo in ogni modo il principio della rotazione. In caso di carenza di risorse interne con adeguata professionalità e/o idonee all'espletamento dell'attività valutativa o in caso di motivate ragioni obiettive che impediscano la scelta di personale interno, si può ricorrere a membri esterni, sia appartenenti ad altri enti o libero professionisti;
2. in caso di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture **inferiori alle soglie di rilevanza europea** gestite attraverso la piattaforma telematica di cui all'articolo 5 della legge provinciale 16/2015, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti delle commissioni di valutazione **senza rispettare la procedura di cui all'art. 34, commi 3 e 4 (ora comma 7)** della legge provinciale 16/2015;
3. **la stazione appaltante può decidere, senza motivazione alcuna, che il RUP faccia parte della commissione di valutazione**; in questo caso il RUP può quindi segnalarsi come membro della commissione di valutazione. **Il RUP provvede inoltre ad individuare il presidente della commissione di valutazione, che può essere anche un collaboratore dell'ente**;
4. in ogni caso tutti i membri della commissione di valutazione devono risultare attivi nell'elenco telematico ed essere selezionati dallo stesso, fermo restando l'obbligo del RUP della preventiva verifica della sussistenza della necessaria professionalità e competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'appalto ed in particolar modo ai criteri di valutazione".



L'iscrizione avviene a cura dei singoli professionisti, secondo le modalità indicate al comma 2 dell'art. 34, cit..

I professionisti devono risultare attivi sull'elenco, sia nel caso in cui la scelta del membro della commissione avvenga con il sistema del sorteggio, sia nel caso in cui si proceda senza sorteggio e, in ogni caso, sia per le procedure sopra soglia europea, sia sotto soglia.

Qualora venga utilizzato il sistema del sorteggio tramite il portale, si segnala l'opportunità che il RUP si conformi ai passaggi procedurali indicati in allegato al presente vademecum ed esegua alcuni accertamenti preventivi al fine ottimizzare la selezione di commissari disponibili all'espletamento delle relative attività e privi di cause di incompatibilità e/o astensione.

6. Nomina componenti (membri e Presidente), incompatibilità e cause d'astensione

La Commissione è costituita da un Presidente e dagli altri componenti e viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).

La Commissione di valutazione viene nominata dall'Autorità di gara.

Per le gare svolte da parte dell'Agenzia per conto di altri Enti, la Commissione viene nominata, su proposta del RUP presso l'Ente committente, con un atto dell'Autorità di gara. Nella proposta di nomina il RUP dichiara di aver verificato la competenza e la specializzazione dei potenziali membri.

Nel caso in cui si individuino membri esterni, deve essere indicata la motivazione per cui l'attività di commissario non può essere svolta da un membro interno.

Prima del conferimento dell'incarico l'Ente committente si impegna a verificare la disponibilità finanziaria dei fondi necessari all'incarico. Si ricorda che il conferimento dell'incarico rimane a cura dell'Ente committente e rappresenta un provvedimento differente rispetto all'atto di nomina adottato dall'Autorità di gara.

Ai sensi degli artt. 77, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, e 5, in particolare commi 2 e 5, L.P. n. 17/1993, **i commissari dichiarano, al momento dell'accettazione dell'incarico, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione** (per l'indicazione precisa delle norme cfr. tabella allegata e modello di dichiarazione). A tale riguardo, precedentemente o all'atto della nomina, i membri della Commissione sottoscrivono un'apposita dichiarazione. Nella prassi tale dichiarazione è allegata alla proposta di nomina.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della stazione appaltante devono essere pubblicati la composizione della commissione e i curricula dei suoi componenti. Questi ultimi, pertanto, sono tenuti a fornire alla Stazione appaltante una **versione aggiornata e bilingue (italiano e tedesco) del proprio curriculum vitae**, fornendo altresì l'autorizzazione alla pubblicazione. Si segnala che a seguito dell'entrata in vigore dalla legge provinciale 3/2019 l'obbligo di pubblicazione di alcuni atti, tra i quali la nomina della commissione di valutazione e i relativi CV, è differito a un momento immediatamente successivo all'aggiudicazione.

Con riferimento alle cause di incompatibilità ed astensione, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 prevedono che²:

² Ulteriori cause di incompatibilità ed astensione sono previste da altre norme. A tale proposito si rimanda alla tabella allegata al presente documento.



- **i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4);**
- **coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio (comma 5);**
- **si applicano ai commissari (e ai segretari delle commissioni) l'art. 35 bis, D.Lgs. n.165/2001 e le cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c., nonché l'art. 42, D.Lgs. n. 50/2016. Sono altresì esclusi coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6).**

Alla luce del combinato disposto del comma 4 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 30 L.P. n. 17/1993 si ritiene che il **progettista**, il **TU** (cd. "technische Unterstützung"/Supporto tecnico) ed il **Direttore Lavori non** possano essere nominati quali componenti Commissione (né come membro semplice, né come Presidente).

Per quanto concerne la figura del RUP, l'art. 6, comma 4, L.P. n. 16/2015 dispone esplicitamente che lo stesso possa far parte delle Commissioni nelle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture. A mero titolo informativo si segnala che, a livello nazionale, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, la nomina del RUP a membro della Commissione è valutata con riferimento alla singola procedura.

Ulteriori cause di incompatibilità/astensione sono previste ai punti 3.1 e ss. delle Linee guida ANAC n. 5, per cui va comunque resa la dichiarazione di insussistenza.

Con delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi a carico (...) dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici, alla quale si rinvia per un maggiore approfondimento.

Nelle ipotesi in cui venga accertata l'incompatibilità di un commissario **dopo** l'avvenuto espletamento di alcune attività da parte della commissione di gara, il Consiglio di Stato (sez. III, 06.08.2018, n. 4830; sez. III, 07.11.2018, n. 6299) ha affermato la necessità di sostituire non soltanto il commissario incompatibile, ma anche tutti gli altri componenti della commissione: il rischio che il ruolo e l'attività di uno dei commissari, dichiarato incompatibile, possano aver inciso nei confronti anche degli altri commissari durante le operazioni di gara, influenzandoli verso un determinato esito valutativo, impedisce la sua semplice sostituzione ed implica la decadenza e la necessaria sostituzione di tutti gli altri commissari.

La sostituzione totale di tutti i commissari (in luogo del solo commissario designato in modo illegittimo) garantisce, dunque, maggiormente il rispetto del principio di trasparenza nello svolgimento delle attività di gara.

In ogni caso, la rinnovazione delle operazioni di gara non deve essere tanto radicale da incidere su tutti gli atti a monte (compreso il bando di gara, il disciplinare e tutti gli atti in base ai quali è stata indetta la gara), atteso che **il vizio riscontrato riguarda esclusivamente la composizione della commissione**, il che non incide affatto, né in senso logico né giuridico, sui predetti atti a monte del procedimento, non inficiandoli in alcun modo.

Inoltre, il punto 3.7 delle predette Linee guida prevede che i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici – chiamati a svolgere il ruolo di commissari – producano l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.



A seguito della novella introdotta con D.Lgs. n. 56/2017, al comma 9 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, è stata aggiunta la seguente disposizione:

“Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto”.

Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione con un membro supplente (sostituto), allo scopo di consentire che le attività della Commissione procedano con continuità e tempestività.

Nel caso in cui il soggetto sostituto non sia stato previsto nell’atto di nomina della Commissione, il suo nominativo deve essere comunicato all’Autorità di gara prima della seduta a cui parteciperà.

La giurisprudenza ha chiarito che risulta illegittimo il mutamento della Commissione in corso di procedura senza che sia stata prevista ed effettuata la nomina di componenti supplenti, poiché ciò comporta l’eventualità che le offerte siano valutate da Commissioni diverse.

Ove la Commissione abbia già iniziato con le procedure di valutazione, il membro supplente deve recepire le scelte già operate dalla Commissione fino a quel momento.

Una figura peculiare è rappresentata dal soggetto addetto alla verbalizzazione. Per la prima volta in materia di appalti, questo soggetto viene esplicitamente richiamato al comma 6 dell’art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 e definito, come “segretario della Commissione”. Qualora incaricato come soggetto *ad hoc*, il segretario svolge l’attività di **redazione del verbale delle sedute della Commissione.**

Il compito di redazione del verbale può essere conferito sia ad un membro della Commissione, sia ad un soggetto ad essa estraneo. **In questo secondo caso si deve precisare che l’addetto alla verbalizzazione, qualora sia un soggetto esterno alla Commissione, non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto (AVCP, Parere n. 89 del 08.11.2007).**

Qualora nel corso delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, per qualunque motivo, il soggetto verbalizzante dovesse essere sostituito da altro soggetto, quest’ultimo, anche se non presente alle sedute della commissione, potrà legittimamente redigere e sottoscrivere i verbali (anche se non presente), purché essi vengano firmati anche dai componenti della commissione. Difatti, l’efficacia e la validità giuridica dei verbali, anche in mancanza della sottoscrizione da parte del soggetto verbalizzante, si fonda principalmente sulla sottoscrizione apposta dai componenti della commissione, che devono rimanere invariati fin dalla sua originaria costituzione, risultando in tal modo garantita la identità-continuità tra i soggetti presenti allo svolgimento delle operazioni oggetto di verbalizzazione e quelli che ne hanno attestato il compimento (CdS nn. 2692/2014 e 514/2019).

Proprio con riferimento alla figura del segretario, il citato comma 6 dell’art. 77 prevede che allo stesso si applichino le cause di incompatibilità ed astensione di cui agli artt. 35 bis, D.Lgs. n.165/2001, 51 c.p.c., 42, D.Lgs. n. 50/2016.

Sempre con riferimento al segretario verbalizzante, per evitare, comunque, interferenze da parte di soggetti che potrebbero anche indirettamente influenzare il giudizio della Commissione, sarebbe preferibile nominare soggetti che non si trovino in situazioni di incompatibilità o presentino motivi di astensione alla stregua di quanto previsto per i componenti (*contra* cfr., ma con riferimento alla disciplina previgente, sentenza TAR Lombardia Brescia n. 1726/2015, laddove si afferma che il verbalizzante, svolgendo funzioni ausiliarie e documentali, non deve sottostare alle cause di incompatibilità di cui al comma 4 dell’art. 84, D.Lgs. n. 163/2006).



7. Funzionamento

Si precisa che la Commissione non può operare prima del conferimento formale della nomina da parte dell'Autorità di gara e, in caso di presenza di membri esterni all'Ente committente, del conferimento dell'incarico professionale da parte di quest'ultimo.

Nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, è entrata in vigore la LP n. 3/2020 che, tra le altre, ha introdotto alcune misure necessarie e fondamentali per consentire, agli operatori economici nonché alle amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad operare, senza soluzione di continuità, nel settore della contrattualistica pubblica. Lo scopo della norma è duplice: in via immediata, si intendono perseguire i canoni dell'efficienza e della speditezza procedimentale, semplificando l'attività dell'autorità di gara e della commissione di valutazione; in via mediata, nella situazione di attuale emergenza, si vuole prevenire situazioni di possibile contagio che potrebbero sorgere in seguito allo svolgimento delle sedute pubbliche per l'apertura della documentazione presentata a corredo dell'offerta. La semplificazione vale esclusivamente per le procedure telematiche che garantiscono l'inviolabilità dell'offerta e la tracciabilità delle operazioni.

Per le procedure tradizionali cartacee, invece, si procede con l'apertura in seduta pubblica. La stessa regola vale per le procedure telematiche che prevedano la predisposizione di un campione, per le quali alla seduta di apertura del campione dovrà necessariamente essere consentito l'accesso degli offerenti.

La disposizione trova applicazione anche per le gare pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della novella.

Ciò, tuttavia, non significa che le stazioni appaltanti debbano necessariamente evitare le sedute pubbliche e, tantomeno, che sia fatto divieto di organizzarsi mediante strumenti alternativi (a titolo esemplificativo, sedute in streaming).

Ne deriva che, nonostante la previsione dell'articolo in commento, il perseguimento dei valori della pubblicità e della trasparenza amministrativa non potrà mai costituire un fatto da stigmatizzare ed, eventualmente, da sanzionare.

La disposizione di nuova introduzione non trova applicazione, e pertanto dovrà essere osservata la consueta forma di pubblicità, nel le seguenti ipotesi:

- a) nel caso di sorteggio, alla presenza di testimoni, della formula di anomalia, così come previsto dalla linea guida n. 898 del 5 novembre 2019, emanata a cura della Giunta Provinciale;
- b) nel caso in cui due o più concorrenti abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà al sorteggio alla presenza di un testimone.

L'attività della Commissione, dopo la presa in consegna delle offerte tecniche, si sviluppa secondo l'*iter* di seguito indicato. I vari passaggi devono essere puntualmente riprodotti nel verbale.

- 1. In caso di offerta tecnica in forma cartacea, verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione tecnica (tale attività può essere anche svolta dall'Autorità di gara);**
- 2. verifiche preliminari sulla regolarità formale della documentazione prodotta - controllo busta B (cfr. prescrizioni contenute negli atti di gara, apposizione firma, presenza dei documenti, etc.);**



3. verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara;
4. valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi;
5. presa di posizione in merito al diniego di accesso ai segreti tecnici/commerciali dell'offerta tecnica, espresso dal concorrente.

In sede di nomina della commissione tecnica, l'Autorità di gara trasmette la documentazione del concorrente che ha opposto diniego di accesso alla **documentazione tecnica contenente segreti tecnici/commerciali**, con preghiera di **prendere posizione circa la fondatezza o meno dello stesso**.

La Commissione, durante la valutazione tecnica ovvero tempestivamente, dovrà comunicare il prima possibile all'Autorità di gara l'esito della valutazione della commissione tecnica quando **il diniego NON è fondato**.

Nel caso in cui la commissione tecnica **ritenga fondato il diniego opposto dall'OE**, la medesima dovrà oscurare i verbali di valutazione nella parte in cui si fa riferimento ad informazioni che sono state ritenute oggetto di segreto tecnico e commerciale e quindi trasmettere all'Autorità di gara due copie dei verbali, una oscurata e l'altra no.

I SEGRETI COMMERCIALI

Mediante il D.Lgs. 11.05.2018 n.63 l'ordinamento italiano ha dato attuazione alla direttiva n. 2016/943, pubblicata l'8 giugno 2016 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla **protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali)** contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (**la c.d. "direttiva segreti commerciali"**), apportando importanti modifiche anche al Codice della Proprietà industriale. L'art. 3 dello stesso decreto ha interamente riscritto il comma 1 dell'art. 98 del CPI (Codice della Proprietà Industriale), il quale oggi ha recepito la definizione di segreto commerciale individuata dall'art. 2 della Direttiva di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale):

1. *Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;*
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.*

2. *Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.*

Per segreti commerciali si intendono quelle **informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, soggette al controllo del loro detentore**, qualora tali informazioni:

- ✓ siano **segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme e nella combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- ✓ **abbiano valore economico** in quanto segrete;



- ✓ **siano sottoposte**, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, **a misure** da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Pertanto per segreto commerciale si intendono quelle informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- ✓ sono **segrete** quelle informazioni che non sono generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. Per informazioni segrete si intendono quelle per cui il soggetto che voglia acquisirne il contenuto debba sopportare sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca;
- ✓ **hanno valore commerciale:** inteso come valore economico dell'informazione presente e futuro. Esso non deve intendersi nel senso che l'informazione possieda un valore di mercato, ma nel senso che l'utilizzo della stessa comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato.;
- ✓ **sono state sottoposte a misure ragionevoli**, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete. La normativa in commento pone a carico del soggetto richiedente la tutela un onere consistente nell'adottare le misure di **sicurezza idonee per mantenerle segrete.**

Secondo la giurisprudenza di merito per **misura di sicurezza** deve intendersi sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale. Il sistema di sicurezza giuridico dovrà essere composto da *patti di riservatezza, clausole contrattuali che i dipendenti, partners commerciali e clienti dovranno sottoscrivere.*

Il **c.d. titolare del segreto commerciale** è stato tradotto con la parola “**detentore**”, cioè con “qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale”: secondo il diritto italiano, infatti, la detenzione consiste nell'avere la disponibilità di una cosa e di poterla utilizzare tutte le volte che lo si desidera con la consapevolezza che essa appartiene ad altri ai quali si deve render conto.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle sedute della Commissione tecnica (pubbliche/riservate), vedasi allegato informativo “*Modalità apertura offerte tecniche e campioni*” in calce al documento.

Si ricorda che i componenti della Commissione nonché, se del caso, l'eventuale segretario verbalizzante esterno, hanno la responsabilità di custodire adeguatamente i documenti di gara e di non diffondere le informazioni contenute negli stessi, mantenendo la massima riservatezza su quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta. I medesimi soggetti devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente, dei patti di integrità, dei regolamenti nonché dei codici di comportamento.

La fase di valutazione avviene in una o più sedute riservate nelle quali la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti negli atti di gara e attribuisce i punteggi.

Prima dell'attribuzione dei punteggi la Commissione, tramite l'Autorità di gara presso la Stazione appaltante, può formulare, nel rispetto del principio di *par condicio* tra i concorrenti, richieste finalizzate a chiarire, esplicitare e/o specificare il contenuto dell'offerta tecnica. Tali richieste non possono comportare una modificazione e/o integrazione dell'offerta tecnica successiva al termine di scadenza. L'opportunità di procedere con le predette richieste ai concorrenti va, comunque, verificata caso per caso.



Una fase prodromica alla valutazione viene individuata nella verifica da parte della Commissione della sussistenza dei cd. **requisiti minimi**, qualora previsti nella procedura di gara a pena di esclusione. Nel caso di carenza dei predetti requisiti minimi in capo ad uno o più offerenti, la Commissione, verbalizzando la propria attività, ne dà comunicazione all'Autorità di gara e non procede alla valutazione delle offerte ritenute prive dei requisiti minimi, proponendo l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Nel caso in cui sia prevista una cd. "**soglia di sbarramento**" in relazione ai criteri qualitativi, la Commissione procede con la valutazione di tutte le offerte. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte di uno o più offerenti viene riportato nel verbale della Commissione e segnalato all'Autorità di gara. La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, prima della riparametrazione, comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica.

Qualora la Commissione accerti ulteriori motivi di esclusione, ne fa menzione nel verbale e propone l'esclusione del concorrente.

La fase conclusiva dell'attività di valutazione si completa con la predisposizione di una graduatoria delle offerte tecniche, la quale specifica anche i punteggi e le relative motivazioni.

La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire all'Amministrazione eventuali chiarimenti che si dovessero rendere necessari in relazione all'attività svolta.

8. Procedimento di valutazione

La Commissione valuta le offerte tecniche sulla base dei criteri di aggiudicazione – criteri di valutazione e criteri motivazionali – stabiliti nel bando di gara, elaborando i giudizi conclusivi ed i relativi punteggi.

L'attività della Commissione concerne l'esercizio della discrezionalità tecnica, ma è limitata quanto al metodo e agli elementi di valutazione. I criteri di aggiudicazione indicati nell'elenco di cui all'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Le prescrizioni della norma appena citata vanno considerate ed applicate in ottemperanza all'art. 33, L.P. n. 16/2015, che recepisce l'art. 67 della direttiva 2014/24/UE.

Compete al RUP specificare integralmente negli atti di gara i criteri di valutazione in base ai quali la Commissione deve formulare il giudizio ed il loro peso (ai fini della ponderazione) congiuntamente ai relativi criteri motivazionali. Possono essere specificati anche dei sottocriteri e relativi sottopesi. I criteri (e relativi sottocriteri) si distinguono in elementi quantitativi (es. prezzo) e qualitativi.

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo si deve, poi, effettuare la c.d. **riparametrazione**, che ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta. La riparametrazione, ai sensi dell'art. 31, L.P. n. 16/2015, viene effettuato su ciascun criterio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica e sulla somma degli stessi.



Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurre di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti. Tale disciplina è diretta a restringere al massimo gli spazi di libertà valutativa e permettere l'operare del più ristretto regime di discrezionalità tecnica.

Di conseguenza è illegittimo un bando che prevede il potere per la Commissione di suddividere i criteri in sottocriteri con i relativi sub-pesi. In questo senso è fatto divieto ai commissari di attribuire qualsiasi scelta discrezionale. L'immodificabilità dei criteri fissati nel bando è, dunque, una regola inderogabile, poiché proprio tali criteri costituiscono dei parametri di legittimità dell'operato della Commissione a garanzia dell'imparzialità nella valutazione dei requisiti tecnici dei concorrenti.

I criteri di valutazione sono diversi dai criteri motivazionali.

I criteri di valutazione rappresentano gli elementi in relazione ai quali la Commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche.

I criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la Commissione effettua la valutazione e attribuisce un determinato punteggio.

Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari e si articola nell'espressione del punteggio numerico (0-1) affiancato dalla relativa motivazione.

Per giurisprudenza consolidata (cfr. sent. Cons. St. n. 2032/2013), il punteggio assegnato agli elementi oggetto di valutazione qualitativa dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione solo quando siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali non possono limitarsi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, ma debbono indicare i subcriteri o subpunteggi sulla base dei quali pervenirsi all'attribuzione del punteggio massimo. L'ampio potere discrezionale di cui le Commissioni di gara sono titolari deve pur sempre essere sindacabile sotto il profilo della logicità, razionalità e ragionevolezza, e ciò, in mancanza di criteri predeterminati idonei a rendere manifestamente comprensibile l'esercizio di tale potere, rende necessario il ricorso alla puntuale indicazione delle ragioni di fatto sottostanti ai punteggi attribuiti. **È quindi necessario verbalizzare la motivazione sottesa all'attribuzione del punteggio conferito al singolo criterio/sottocriterio, secondo i rispettivi criteri motivazionali, a meno che non sia prevista la mera applicazione di formule matematiche per la sua attribuzione.**

Soccorso "procedimentale": la commissione di gara può ricorrere al soccorso "procedimentale" per ottenere **meri chiarimenti** sull'offerta e sui requisiti.

Con la sentenza del 08 settembre 2022 n. 7821, il Consiglio di Stato chiarisce che **"non è preclusa – nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori economici e stazione appaltante – l'attività di soccorso "procedimentale" (diversa, come tale, dal "soccorso istruttorio", che – ai sensi dell'art. 83, comma 9 d. lgs. n. 50/2016, non potrebbe riguardare l'offerta, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico): in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 1225, nonché Id., sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680, la quale ha anche rammentato che, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del "correttivo" di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017), il Consiglio di Stato aveva espressamente sottolineato, in relazione all'art. 83, l'opportunità di conservare tale forma di soccorso, in virtù del quale potessero essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell'offerta, trattandosi, segnatamente, di precisazioni finalizzate a consentire l'interpretazione delle offerte e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con esse assunte (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Id., 22 ottobre 2014, n. 5196; Id., 27 marzo 2013, n. 1487)".**



9. Deliberazione collegiale

La Commissione adotta le proprie valutazioni con il *plenum* dei suoi membri. **La presenza di tutti i componenti è richiesta per tutte le attività che implicano valutazioni tecnico-discrezionali. Fanno eccezione a tale regola solo le attività meramente strumentali, preparatorie o vincolate, che non riguardano l'esame delle offerte e non attengono alla valutazione delle stesse** (es. preparazione di tavole sinottiche o tabelle grafiche, ricognizione della documentazione prodotta, organizzazione delle attività, etc.). Ciò che rileva ai fini di garanzia della collegialità è che non venga a mancare un momento di sintesi e confronto tra le opinioni dei componenti l'organo collegiale: nulla vieta, invece, che ciascuno di essi elabori ed approfondisca i temi oggetto di studio anche eventualmente singolarmente, per poi offrire il contributo del proprio studio alla valutazione collegiale (Cons. St. n. 4699/2008).

Il comma 2 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2017, prevede la possibilità per i membri della Commissione di **lavorare a distanza** attraverso l'utilizzo di apposite procedure telematiche. A tale riguardo si ricorda che i dispositivi e gli strumenti tecnici, nonché le procedure telematiche utilizzate, devono essere tali da garantire, oltre che la riservatezza delle comunicazioni, tutte le condizioni di una seduta collegiale: **deve essere garantita la collegialità della Commissione.**

La nomina di una o più sottocommissioni, soprattutto nel caso di appalti estremamente complessi, è generalmente ammessa dalla giurisprudenza purché le attività delegate vengano poi rimesse all'attività decisoria e valutativa della commissione al completo. Una simile evenienza si può verificare, per esempio, nel caso in cui la Commissione deleghi a una o più sottocommissioni o gruppi di lavoro l'istruttoria sulle singole offerte o su parti di progetti tecnici. La garanzia di collegialità è comunque garantita dalla valutazione finale della Commissione e attraverso l'attribuzione dei punteggi. Tale principio vale anche nel caso di nomina di consulenti esterni (ad es. per lo svolgimento di approfondimenti tecnici).

10. Atto conclusivo (redazione del verbale e suoi effetti giuridici)

La verbalizzazione delle attività della Commissione serve a dar conto di tutto l'*iter* procedimentale svolto dalla stessa e delle relative determinazioni. Il verbale è, dunque, necessario al fine di ricostruire lo svolgimento dei lavori della Commissione e per evidenziarne le eventuali irregolarità.

Il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari.

La redazione del verbale deve avvenire, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione.

Nel caso di verbalizzazione successiva devono essere rispettati, in ogni caso, i principi di ragionevole tempestività e completezza. Pertanto, l'intervallo temporale tra la seduta della Commissione e la redazione del verbale deve essere limitato e tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso contenuto.

Il contenuto del verbale deve essere chiaro ed esauriente, in modo tale da permettere la ricostruzione della volontà espressa dalla Commissione.



A titolo meramente indicativo il verbale deve contenere i seguenti elementi: data e orario delle operazioni (ora di inizio e fine delle sedute); nomi dei componenti della Commissione e dell'incaricato alla redazione del verbale; puntuale e precisa descrizione delle attività svolte dalla Commissione in ciascuna seduta: si deve poter ricostruire il contenuto delle determinazioni della Commissione (punteggi attribuiti e relativa motivazione); annotazione dell'eventuale nomina di sottocommissioni o di consulenti esterni; indicazione di eventuali e/o ulteriori modalità organizzative o operative; indicazione delle modalità di conservazione delle offerte e relative cautele; nel caso di documentazione cartacea, indicazione del soggetto responsabile della conservazione della documentazione e delle cautele da adottare (normalmente tale funzione è svolta dal Presidente); annotazione della sospensione delle sedute e relative cause; sottoscrizione da parte di ciascun commissario e del segretario verbalizzante (se diverso dai componenti); indicazione della data di redazione del verbale.

Per ciascuna seduta il verbale riporta la dichiarazione che per i membri presenti nella Commissione (effettivi o supplenti) non sussistono cause di incompatibilità e/o astensione ed, in particolare che tali cause non sussistono nei confronti delle ditte offerenti.

Le valutazioni della Commissione sono espressione della c.d. discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, tranne che per manifeste illogicità, contraddittorietà o errori grossolani.

Le determinazioni contenute nel verbale di gara non sono autonomamente impugnabili poiché costituiscono un mero atto endoprocedimentale e, dunque, non immediatamente lesivo degli interessi dei concorrenti. I giudizi della Commissione possono essere contestati solo attraverso l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Solo tale ultimo atto, infatti, ha valenza esterna e, eventualmente, direttamente lesiva. In questo senso è compito della Stazione appaltante recepire il giudizio tecnico elaborato dalla Commissione e, se del caso, rilevarne le manifeste irregolarità. La Stazione appaltante, peraltro, potrebbe discostarsi dal giudizio offerto dalla Commissione, solo fornendo ampia motivazione nel caso in cui siano individuati elementi di irregolarità, contraddittorietà o errori manifesti.

L'art. 77, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 84, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006, dispone che "in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è rin convocata la medesima Commissione". Rispetto alla previgente disciplina, la nuova disposizione aggiunge la seguente precisazione: "fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione".

Allegato informativo

**PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO IN TEMA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ/ASTENSIONE/CONFLITTO DI INTERESSI****L.P. n. 17/1993****CAPO VII****Ordinamento degli organi collegiali****Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)**

(1) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni: a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo; b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi; c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento; d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione; e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento; f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.

(2) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale può richiedere al presidente dell'organo l'autorizzazione ad astenersi.

(3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione e dell'affare. (4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale. (5) I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare e per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. (6) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2. (7) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

Art. 77, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016

1. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
3. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

D. Lgs. N. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Ulteriori cause di incompatibilità/astensione si rinvengono nelle seguenti norme:

DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dipendenti pubblici

Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:



- a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

- estratto - Linee guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018

3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; del codice penale;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del



terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati all'articolo 4, lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 10

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione

3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione

3.6 Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016;

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'inesistenza delle cause ostative previste dall'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 e dalle presenti Linee guida e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.



--



Allegato informativo

MODALITÀ APERTURA OFFERTE TECNICHE E CAMPIONI

<p>Art. 21 LP 3/2020 (c.d. legge Covid-19) 2. Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Nelle procedure tradizionali vanno svolte le sedute pubbliche, così come, nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature, va effettuata la seduta pubblica in occasione dell'apertura dei campioni. È cura della stazione appaltante comunicare agli operatori economici interessati, date e luoghi delle sedute pubbliche per l'apertura delle offerte.”</p> <p style="text-align: center;">Si suggeriscono le seguenti modalità operative:</p> <p>Informazioni operative per la gestione delle sedute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>nelle procedure telematiche</u> non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica, ad esclusione delle procedure tradizionali nonché delle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature (valutare la soluzione che appare maggiormente idonea tra le quali, a titolo esemplificativo, anche le sedute in streaming). - <u>nelle gare al solo prezzo</u> è necessaria la presenza di un testimone per il sorteggio della formula ai fini del calcolo dell'anomalia. - è necessaria la presenza di un testimone nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica e si proceda mediante sorteggio. 	<p>Art. 21 LG 3/2020 (sog. Gesetz Covid-19) 2. Angesichts der Tatsache, dass bei telematischen Verfahren nicht nur die Nachverfolgung aller Phasen und auch die Unversehrtheit der elektronischen Umschläge, welche die Angebote und die Unversehrtheit jedes vorgelegten Dokumentes enthalten, garantiert ist, besteht keine Verpflichtung die Öffnung der Angebote in öffentlicher Sitzung vorzunehmen. Bei traditionellen Verfahren werden öffentliche Sitzungen abgehalten, sowie bei telematischen Verfahren, welche die Lieferung von Mustern vorsehen; die Öffnung der Muster wird in einer öffentlichen Sitzung vorgenommen. Es obliegt der Vergabestelle den interessierten Wirtschaftsteilnehmern Datum und Ort der öffentlichen Sitzungen zur Öffnung der Angebote mitzuteilen</p> <p style="text-align: center;">Man empfiehlt nachfolgende Vorgehensweise.</p> <p>Operative Informationen zur Abhaltung der Sitzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>bei den telematischen Verfahren</u> besteht keine Verpflichtung, die Öffnung der Angebote in öffentlicher Sitzung durchzuführen, mit Ausnahme der traditionellen Verfahren und der telematischen Ausschreibungen, die die Lieferung von Mustern beinhalten (Bewertung der Lösung, die am geeignetsten erscheint, einschließlich z.B. Streaming-Sitzungen). - bei <u>Ausschreibungen</u>, bei denen es <u>nur um den Preis</u> geht, ist die Anwesenheit eines Zeugen für die Auslosung der Formel zur Berechnung ungewöhnlich niedrigen Angebotes erforderlich. - die Anwesenheit eines Zeugen ist erforderlich, wenn die Angebote von zwei oder mehr Bietern die gleiche Gesamtpunktzahl und die gleichen Teilpunktezahlen für den Preis und für das technische Angebot erhalten und mit einer Auslosung fortgefahren wird.
<p style="text-align: center;">Si suggeriscono le seguenti modalità operative.</p>	<p style="text-align: center;">Man empfiehlt nachfolgende Vorgehensweise.</p>
<p style="text-align: center;"><u>APERTURA BUSTA TECNICA (B)</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>1) ÖFFNUNG UMSCHLAG MIT TECHNISCHEM ANGEBOIT (B)</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> - <u>nel caso di busta cartacea - sempre seduta pubblica:</u> la Commissione, regolarmente costituita, apre le buste contenenti l'offerta tecnica presentata 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Im Falle von Umschlägen in Papierform – immer in öffentlicher Sitzung:</u> die ordnungsgemäß gebildete Kommission öffnet die Umschläge mit dem technischen





<p>dai vari soggetti partecipanti alla gara. Si deve constatare che le buste presentate siano correttamente chiuse e sigillate e non presentino alcun segno di manomissione. In caso contrario, la Commissione non può procedere alla valutazione del materiale non correttamente sigillato o manomesso e deve notificare immediatamente l'Autorità di gara. Si apre la busta e si estraggono tutti i documenti in essa contenuti, menzionandone la presenza e mostrando il supporto cartaceo; si possono leggere i titoli degli stessi, senza esibire il loro contenuto. In questa seduta la Commissione non può procedere ad alcuna valutazione, che deve obbligatoriamente iniziare nella successiva seduta riservata.</p>	<p>Angebot, das von den verschiedenen an der Ausschreibung beteiligten Bietern eingereicht wurde. Es muss festgestellt werden, dass die eingereichten Umschläge korrekt verschlossen und versiegelt sind und keine Anzeichen einer Manipulation aufweisen. Wenn dies nicht der Fall ist, darf die Kommission das falsch versiegelte oder manipulierte Material nicht beurteilen und muss unverzüglich die Ausschreibungsbehörde benachrichtigen. Der Umschlag wird geöffnet und alle darin enthaltenen Dokumente werden herausgezogen, dabei erwähnt man deren Vorhandensein und das Dokument wird gezeigt; man kann die darauf vorfindbaren Titel vorlesen, ohne einen Blick auf den Inhalt zu ermöglichen. Während dieser Sitzung darf die Kommission keine Bewertung vornehmen, welche obligatorisch in der nächsten nicht öffentlichen Sitzung erfolgen muss.</p>
<p>L'Autorità di gara apre telematicamente le buste (buste B) contenenti le offerte tecniche dopo la nomina della commissione tecnica, se prevista, ai soli fini dell'operatività del sistema e messa a disposizione della suddetta documentazione alla commissione stessa (tale apertura verrà tracciata dal sistema e non verrà redatto apposito verbale in merito a tale attività).</p>	<p>Die Wettbewerbsbehörde öffnet auf elektronischem Wege die Umschläge (Umschlag B) mit den technischen Angeboten nach der Ernennung der Technischen Kommission, sofern dies vorgesehen ist. Dies erfolgt ausschließlich zum Zweck der Operabilität des telematischen Systems und zur Bereitstellung der entsprechenden Unterlagen an die Kommission (die Öffnung wird vom System dokumentiert, es wird kein Protokoll hierzu erstellt).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - nel caso di busta telematica in seduta pubblica: la Commissione, regolarmente costituita, procede alla verifica meramente formale della presenza della documentazione inserita a portale dai vari soggetti partecipanti alla gara. Si mostra la schermata del portale contenente l'elencazione dei documenti digitali (non importa la struttura dell'elencazione). Si apre il singolo documento, ma tale documento non deve essere esibito. In questa seduta la Commissione non può procedere ad alcuna valutazione, che deve obbligatoriamente iniziare nella successiva seduta riservata. La busta virtuale verrà di seguito approvata "cliccando" sull'apposita icona nel portale. - nel caso di busta virtuale/telematica in seduta riservata: la Commissione, regolarmente costituita, procede alla verifica meramente formale della presenza della documentazione inserita a portale dai vari soggetti partecipanti alla gara. Si apre il singolo documento. In questa seduta, la Commissione può procedere con la valutazione delle offerte. La busta virtuale verrà di seguito approvata "cliccando" sull'apposita icona nel portale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Falle von telematischen Umschlägen in öffentlicher Sitzung: die ordnungsgemäß gebildete Kommission überprüft das rein formelle Vorhandensein der erforderlichen technischen Unterlagen des technischen Angebots, das von den verschiedenen an der Ausschreibung beteiligten Bietern eingereicht wurde. Man zeigt die Bildschirmoberfläche des Portals samt der Aufstellung der digitalen Dokumente (die Struktur der Aufstellung ist unwichtig). Man öffnet das einzelne Dokument, aber es darf dabei nicht vorgezeigt werden. Während dieser Sitzung darf die Kommission keine Bewertung vornehmen, welche obligatorisch in der nächsten nicht öffentlichen Sitzung erfolgen muss. Der virtuelle Umschlag wird daraufhin genehmigt, indem das eigens vorgesehene Funktionssymbol des Portals „angeklickt“ wird. - Im Falle von digitalen/telematischen Umschlägen in nicht öffentlicher Sitzung: die ordnungsgemäß gebildete Kommission überprüft das rein formelle Vorhandensein der erforderlichen technischen Unterlagen des technischen Angebots, das von den verschiedenen an der Ausschreibung beteiligten Bietern eingereicht wurde. Man öffnet das einzelne Dokument. Während dieser Sitzung darf die Kommission mit der Bewertung fortfahren. Der virtuelle Umschlag wird daraufhin genehmigt, indem das eigens vorgesehene Funktionssymbol des Portals „angeklickt“ wird.



- **nel caso di campionatura sia con busta B cartacea che telematica - sempre seduta pubblica:** la Commissione, regolarmente costituita apre i campioni. Si deve constatare che le campionature presentate siano correttamente chiuse e sigillate e non presentino alcun segno di manomissione. In caso contrario, la Commissione non può procedere alla valutazione del materiale non correttamente sigillato o manomesso e deve notificare immediatamente l'Autorità di gara. Si verifica la mera presenza dei campioni richiesti nel disciplinare di gara. Si prega di fare attenzione a permettere la mera constatazione della presenza delle campionature richieste, senza che le imprese presenti possano toccare, esaminare compiutamente, fotografare o riprendere altrimenti il contenuto degli stessi. **NON** è consentito permettere in alcun modo l'esame del loro contenuto! In questa seduta la Commissione non può procedere ad alcuna valutazione, che deve obbligatoriamente iniziare nella successiva seduta riservata.

- **Im Falle von Mustern sowohl bei telematischem Umschlag B als auch in Papierform – immer in öffentlicher Sitzung:** die ordnungsgemäß gebildete Kommission öffnet die Muster. Es muss festgestellt werden, dass die eingereichten Muster korrekt verschlossen und versiegelt sind und keine Anzeichen einer Manipulation aufweisen. Wenn dies nicht der Fall ist, darf die Kommission das falsch versiegelte oder manipulierte Material nicht beurteilen und muss unverzüglich die Ausschreibungsbehörde benachrichtigen. Es wird das reine Vorhandensein der in den Ausschreibungsbedingungen verlangten Muster überprüft. Bitte achten Sie darauf, die bloße Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen Muster zuzulassen, ohne dass die anwesenden Unternehmen den Inhalt der Muster berühren, vollständig untersuchen, fotografieren oder anderweitig filmen können. Es ist NICHT erlaubt, die Prüfung ihres Inhalts in irgendeiner Weise zuzulassen! Während dieser Sitzung darf die Kommission keine Bewertung vornehmen, welche obligatorisch in der nächsten nicht öffentlichen Sitzung erfolgen muss.



*Ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 del 26.09.2017:

In ogni caso tutti i membri della commissione di valutazione devono risultare attivi nell'elenco telematico ed essere selezionati dallo stesso, fermo restando l'obbligo del RUP della preventiva verifica della sussistenza della necessaria professionalità e competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'appalto ed in particolar modo ai criteri di valutazione.

In caso di gara a più lotti, per individuare la disciplina da applicarsi, deve essere preso in considerazione l'importo del singolo lotto.